

XLVII.

TORNATA DEL 29 APRILE 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Comunicazione — Commemorazione del senatore Di Sortino (Specchi-Gaetani) — Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni » (n. 3-B) — Parlano nella discussione generale i senatori Ruspoli, Pagano-Guarnaschelli, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — La discussione generale è dichiarata chiusa — Approvazione dei due primi articoli del progetto — All'articolo 3 parlano i senatori Ruspoli e Pagano-Guarnaschelli, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 3 modificato — Approvazione degli articoli 4 e 5, ultimo del progetto — Avvertenza del presidente in ordine ai lavori del Senato — Il Senato sarà convocato a domicilio — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16.5.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, e della guerra.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. La famiglia Marselli ringrazia il Senato dell'attestato di stima e di considerazione che ha voluto tributare alla memoria del defunto nostro collega.

Commemorazione del senatore Di Sortino (Specchi-Gaetani).

PRESIDENTE. Signori Senatori,

Anche oggi, o signori senatori, mi è grave annunziare la morte di altro, fra i colleghi nostri, il barone Ignazio Specchi-Gaetani, marchese di Sortino. Nato in Naro il dì 1° dicembre 1823, moriva pure colà nel giorno di ieri

fra il compianto de' suoi più cari e di una intera popolazione che gli era per tanti titoli affezionata e devota.

Nato di famiglia nobilissima, il marchese di Sortino appartenne di cuore alla parte più eletta di quella aristocrazia siciliana che partecipò ai moti liberali del 1848 e del 1860, e salutò con entusiasmo il felice avvenimento della liberazione dell'isola dal giogo dei Borboni.

Perciò, nei giorni della reazione andò soggetto alle persecuzioni di una sospettosa polizia che sopportò nobilmente, senza cedere mai davanti alle minacce di un Governo giustamente abborrito. Laonde, i suoi concittadini lo chiamarono più tardi a coprire importanti uffici nelle principali amministrazioni del luogo, alle quali aveva principalmente rivolte le sue cure, finchè nel dì 8 ottobre 1865 piacque al Sovrano di elevare l'egregio uomo alla dignità di senatore.

Fu sventura che la tarda età e le condizioni della salute che sono il triste retaggio della

vecchiaia, non gli abbiano consentito di portare più spesso in questo Senato il tributo dei suoi studi, e della sua rara conoscenza delle condizioni del paese, dove aveva lungamente, e non senza lode vissuto. Ma in memoria dei meriti patriottici dell'ottimo cittadino, non è men vivo il rammarico che i suoi Colleghi sentono di averlo perduto, ed io nel nome vostro gli mando quest'ultimo segno di rimpianto e di memore affetto (*Bene*).

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. A nome del Governo mi associo alla commemorazione del senatore Di Sortino fatta dal nostro presidente.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni » (N. 3-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni.

Prego il signor ministro di grazia e giustizia, che rappresenta il ministro del tesoro, di voler dichiarare se intende che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale, oppure sul progetto del Ministero.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il signor senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del progetto di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. stampato n. 8-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSPOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RUSPOLI. Il principio che il Senato volle introdotto in questa legge, quando fu discussa l'ultima volta, è oramai riconosciuto anche da chi lo contraddiceva.

La Commissione si rimette puramente al Senato.

Non è più dunque che una questione di opportunità, vale a dire se quel principio deve essere consacrato in questa legge, ovvero in altra.

Gli onorevoli ministri che hanno proposto la legge, essendosi rammentati che la proposta approvata dal Senato era anche la loro perchè presentata precedentemente in altre leggi, non possono ora, ripeto, fare che una sola questione: È qui o altrove che quel principio deve essere stabilito?

È questa la spiegazione che domando all'onorevole ministro: Quali sono le ragioni e i criteri pei quali una misura giusta debba essere procrastinata per presentarla in un altro progetto di legge?

Le ragioni io non le vedo esposte ed è evidente che debbano essere ragioni di una certa gravità, perchè siamo di fronte ad una deliberazione del Senato; e per non conformarci ad una deliberazione già presa dalla maggioranza del Senato, certo vi saranno delle ragioni importanti.

I progetti di leggi presentati all'altro ramo del Parlamento non sono ancora discussi, possono essere approvati e respinti e possono essere ritardati anche per lungo tempo; io domando alla cortesia dell'onorevole ministro che voglia dire al Senato il motivo pel quale il principio, già approvato in altra seduta dal Senato circa l'insequestrabilità, non debba in questo progetto estendersi ai doveri tributari e verso lo Stato e verso le amministrazioni locali.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Il Senato ricorderà che, quando questo disegno di legge venne in discussione nell'altra sua edizione innanzi al Senato, l'onorevole senatore Ruspoli sollevò la questione alla quale ha ora accennato.

Ricorderà anche il Senato che la formola allora dal senatore Ruspoli proposta era una formola molto larga che il Governo non poté accettare giudicandola non corrispondente ai criteri fondamentali della legge proposta.

L'onor. Ruspoli però ha dichiarato che in sostanza egli mirava ad una disposizione che ha trovato la sua esplicazione in un disegno di

legge presentato dal ministro delle finanze all'altro ramo del Parlamento.

Il concetto dell'onor. Ruspoli, risponde infatti ad una disposizione contenuta nel disegno di legge per « Modificazioni alla legge sulle tasse di consumo e di produzione e sui tributi locali », all'art. 13 dell'allegato che si riferisce appunto ai tributi locali.

Posta la questione in questi termini, non vi è alcun dissenso fra l'onor. Ruspoli ed il Governo. Coll'art. 13, al quale ho accennato, si dice: « Per la riscossione dei crediti di imposte tasse comunali saranno pignorabili, nel limite di un quinto, gli stipendi e pensioni corrisposti dallo Stato e dagli altri enti di cui alla legge 21 luglio 1888, n. 5519 ».

Senonchè parve ai ministri proponenti, come nella relazione con la quale è stato ripresentato questo disegno di legge chiaramente si esprime, che « poichè questo concetto è compreso in sede più opportuna nel disegno di legge che già trovasi alla Camera dei deputati per modificazioni ai tributi locali, non fosse il caso di riprodursi in questa legge speciale, trovandosi già in una legge d'ordine generale sottoposta all'esame dell'altro ramo del Parlamento ». E ciò per una considerazione di convenienza verso la Camera.

Io sottopongo all'apprezzamento del senatore Ruspoli e del Senato queste considerazioni, trattandosi di una questione di procedura, la quale nulla toglie all'accordo che sulla questione di massima tra l'onor. proponente ed il Governo è già intervenuto, visto che la disposizione, cui si riferisce il senatore Ruspoli, e che chiede sia inserita in questa legge, trovasi già in una legge che è in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Queste sono le considerazioni le quali hanno ispirato la nostra condotta. E noi crediamo di aver fatto il debito nostro.

Mi auguro di aver persuaso il senatore Ruspoli dell'opportunità del sistema seguito dal Governo e confido che egli vorrà non insistere nella sua proposta facilitando l'approvazione di questo disegno di legge del quale egli stesso ha riconosciuto la evidente utilità.

RUSPOLI. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RUSPOLI. Certo bisognerebbe essere di un'assai facile contentatura per ammettere che le

spiegazioni date dal ministro siano proprio esaurienti.

L'onorevole ministro non dice altro che questo: egli persiste nell'idea che la sede più opportuna per questa disposizione, sia piuttosto in una legge di là da venire che non nella legge presente.

È ciò per ragioni di procedura parlamentare.

Potrei osservare all'onorevole ministro che se questa spiegazione fosse venuta al Senato quando questa legge fu la prima volta presentata, non avrebbe avuto luogo quella lunga discussione che fu fatta; ma ormai il Senato ha deliberato.

Inoltre deve convenire l'onorevole ministro che la questione non vertì soltanto sopra la larghezza dell'ordine del giorno, larghezza che io stesso dissi doversi restringere in quella misura che si credesse migliore; ma la discussione trattava ben altre questioni. Trattava perfino della possibilità della restrizione alla creazione di privilegi; insomma fu una questione abbastanza elevata, sulla quale è inutile ritornare, poichè fortunatamente ora mi trovo d'accordo con chi allora mi contraddiceva.

Ma dobbiamo noi rimandare questa misura ad altre leggi che dovremmo discutere più tardi?

Questa questione di procedura parlamentare ha un valore tale da far ritornare il Senato sulle sue deliberazioni? ha un valore tale da lasciare un principio di moralità e di giustizia alla porta dei Parlamenti, ad attendere la discussione di altre leggi che non presentano, a quanto si dice, una grande facilità di approvazione?

Dobbiamo noi arrestare il nostro voto a favore di una disposizione che tutti riconosciamo morale e giusta?

Che ne avverrà ritardando l'ammissione di questo principio?

Avverrà che per un certo periodo di tempo, più o meno lungo, esisterà uno stato di cose contrario, non solo alla volontà di tutti noi, Governo, Senato, Commissione, ma contrario ai principi di moralità e di giustizia che hanno in altre sedute persuaso il Senato ad inserire questa misura nella legge della sequestrabilità degli stipendi.

Io prego l'onorevole ministro a lasciar da parte questa questione di procedura e di esa-

minare la cosa piuttosto, secondo la logica e la convenienza, e gli alti principi che animano questa assemblea nel discutere e deliberare le leggi; e lo prego di ispirarsi a questi principi piuttosto che ad una specie, non dirò di puntiglio, ma di preconcelto.

Ora non credo possa trovarsi un nesso necessario tra la legge, che tratta di un riordinamento d'imposte relativamente ai comuni, col principio generale e superiore che le tasse debbono essere da tutti pagate egualmente, e che gli obblighi verso lo Stato e verso le pubbliche amministrazioni siano eguali per tutti; io veramente questo nesso non ce lo so vedere.

Onor. ministro, la legge generale è questa, e la legge che stabilisce l'insequestrabilità degli stipendi è quella che abbiamo avanti oggi, ed è naturale che quando si decreta una misura generale, in questa misura debbono essere indicate le eccezioni e voi stessi lo fate effettivamente nell'art. 3 da voi proposto in questo progetto.

Voi nell'art. 3 indicate quali sono le eccezioni che voi proponete al principio della insequestrabilità; secondo voi questa insequestrabilità non riguarderà i debiti che possa avere un impiegato verso le amministrazioni con cui ha da fare. Questa insequestrabilità non avrà, ed è giusto, valore quando si tratterà di alimenti, di sussidi, che per obbligo di legge si debbono dall'impiegato.

Ecco due di queste eccezioni. Perché vi fermate alla terza? Perché non volete compiuta la legge? Voi avrete stabilito il principio della insequestrabilità, ma nello stesso tempo, avrete detto: questo principio non si applica ai debiti verso lo Stato, agli obblighi degli alimenti; aggiungete dunque che non si estende neppure alla legge delle imposte. Sarà forse una maniera strana di ragionare la mia, ma che si possa sostenere che questa non sia la vera sede naturale per quella eccezione, io veramente non lo comprendo, e debbo dire che le poche parole dell'onor. guardasigilli certo non sono state abbastanza complete per distruggere questa mia convinzione e farne nascere un'altra. Ma, si dice, è troppo larga la proposta che fu fatta dal Senato. Ebbene, prendiamo quella che voi stessi avete già proposta, non già che io divida questi timori sulla larghezza della proposta votata dal Senato, poichè è evidente che quando

si parla di un obbligo verso le amministrazioni dello Stato, verso le amministrazioni locali, quando si parla di un obbligo che pesa su tutti, come quello delle imposte, è evidente che restrizioni non ci possano essere. Si deve pagare tutti e non una parte soltanto; si deve pagare quanto gli altri e come gli altri. Ed un giureconsulto del valore dell'onorevole ministro guardasigilli potrà trovare nel Codice civile degli articoli nei quali è sanzionato il privilegio pei tributi verso lo Stato.

Venire a dire che per l'imposte non è sequestrabile che il tanto per cento, è per me prima una cosa inutile, ed anche dannosa nel senso che si ferisce un principio di precedenza che è riconosciuto da tutti e per tutto. Dico poi inutile perchè veramente la restrizione, come l'ha proposta il Governo, non ha ragione di essere.

Si dice che le imposte devono esser prese sul quinto. Su qual quinto? È il quinto già stato ceduto agli altri? È allora sarebbe inutile il lasciare questa sequestrabilità che non troverebbe più nulla da sequestrare. È il quinto dello stipendio?

Ma, onor. ministro, chi è che paga per imposte locali il quinto dello stipendio?

Egli sa, quanto me, quali sono le imposte locali che possono pesare sopra gli stipendi degli impiegati. Queste imposte sono tanto modeste che il Governo ha proprio torto d'indicare questo quinto, perchè esso dice troppo e spaventa; quasi che le sole imposte locali potessero pesare sul 20 per cento dello stipendio di un impiegato.

Voi spaventate inutilmente, perchè, se guardate a quali imposte locali sono esposti gli impiegati, vedrete che siamo ben lontani da questo eccesso.

Io non conosco a che punto arrivino le imposte degli altri comuni e delle altre provincie, ma, siccome tutti i comuni e le provincie in Italia si trovano su per giù nella stessa condizione di dover fare denaro ad ogni costo, credo che presso a poco le imposte saranno eguali a quelle che noi paghiamo in Roma. Ora qual è l'imposta che avrà da pagare un impiegato? Avrà un cane. Paga sei lire all'anno e prima di arrivare al quinto dello stipendio, a base di cani, bisognerà che ne abbia un esteso numero.

Per una domestica si paga cinque lire l'anno; ma, prima che l'impiegato abbia tal numero d'

domestici da pagare per tassa il quinto dello stipendio a base di cinque lire, occorrono centinaia di domestiche.

Ma c'è l'altra tassa terribile, la tassa di famiglia che è quella più grave che può colpire l'impiegato. Ebbene, di tassa di famiglia sino a due mila lire non si paga niente. Dopo le duemila lire si pagano 10 lire all'anno.

Ma, o signori, con questo limite che si propone di mettere in questo articolo, noi facciamo intravedere degli obblighi, una pioggia d'imposte che non ci sono.

Signori, delle imposte in Italia ce ne sono tante di vere e reali, che proprio è inutile di far travedere anche le tasse che non vi sono.

Dunque questa limitazione praticamente non ha alcun risultato.

L'impiegato che ha tre o quattromila lire di stipendio non arriverà a pagare 50 lire all'anno di tasse locali, e non v'ha nessuna necessità che noi veniamo a porre dei limiti, degli argini perchè questi sequestri non possano oltrepassare il quinto dello stipendio.

Nessuno minaccia di arrivare a questo limite. Ma, se credete di mettere questa limitazione, mettetela pure, ma introducete nella legge l'articolo quale voi stessi lo avete proposto.

Spero che l'onor. ministro non vorrà insistere a voler rimandare ad altra legge questo provvedimento. Come dico è un provvedimento di giustizia e di eguaglianza, è un principio che già il Senato ha sanzionato col suo voto; ebbene perchè poterlo, perchè creare questo intermezzo tra il giusto e l'ingiusto?

Intermezzo che naturalmente produrrà degli inconvenienti, perchè vi saranno molti impiegati che ne profitteranno, a danno di quei principî di eguaglianza e giustizia, ai quali si è ispirato il Senato quando ha votato quella modificazione.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale trovandosi in una posizione alquanto delicata, aveva intenzione di astenersi dal dire la sua opinione sopra il quesito elevato di nuovo dal senatore Ruspoli, tanto più che nella relazione, venne chiarito il suo pensiero. Ma sembra che in talune osservazioni del senatore Ruspoli si contenga quasi un invito all'Ufficio

centrale, non già per ritornare (il Senato non abbia paura) sull'antica e dibattuta questione in quanto al merito; ma sopra quell'incidente, diciamo così, di procedura che oggi si è sollevato.

L'Ufficio centrale, pur rimettendosi alla deliberazione che dal Senato sarà presa, perchè conscio dei limiti del proprio ufficio di fronte all'alta sovranità dell'Assemblea che altra volta prese le sue deliberazioni, pure ha il dovere di raccogliere l'invito e di aggiungere qualche osservazione per rendere più chiaro il suo pensiero, tanto più che il senatore Ruspoli risolvendo la questione circa i privilegi, ha fatto appello a coloro che hanno il compito di considerare legalmente il quesito, nella sicurezza come egli ritiene che si debba trovare quel privilegio che *a priori* egli pensa che debba essere scritto nel Codice civile in materia di tasse, sebbene per poca dimestichezza col Codice non possa prontamente indicarlo, siccome modestamente egli ha detto.

Ecco la ragione per la quale mi accingo a dire brevi parole.

Secondo la proposta degli onorevoli ministri, qui siamo di fronte ad una questione di procedura parlamentare, come pur diceva il senatore Ruspoli, di una questione che col linguaggio giuridico ordinario sarebbe detto di litispendenza, perchè era già investita la Camera elettiva dell'identica proposta e sulla stessa materia.

D'onde, se non un ostacolo od impedimento di assoluto rigore, l'alta convenienza, almeno secondo gli usi parlamentari, che la nostra Assemblea non prenda l'iniziativa ed aspetti l'avviso dell'altro ramo del Parlamento, sul medesimo punto.

Al riguardo per la soluzione del detto quesito l'Ufficio centrale si è quasi disinteressato.

Però l'onor. Ruspoli, facendo un passo innanzi ed entrando alquanto nel merito, ha aggiunto (giova ripeterlo) che dev'esservi una disposizione di diritto positivo che stabilisca il generico privilegio per le tasse, d'onde una imprescindibile necessità che il privilegio si mantenga e si applichi.

Ma qui l'Ufficio centrale, eccitato ad intervenire, deve rispondere che il privilegio nei detti sensi per quanto si cerchi e si frughi, non potrà mai trovarsi per l'ottima ragione che

esso non è scritto nel Codice, nè può, appunto perchè privilegio, stabilirsi in modo induttivo.

Il privilegio o preferenza per legge si dà per la causa del credito. Sui beni mobili (tra i quali gli stipendi) si hanno privilegi generali e privilegi speciali. Ma dal principio alla fine vanamente si cercherebbe nel Codice una disposizione di preferenza nel senso vagheggiato dall'on. Ruspoli per le tasse. Potrà esservi in una legislazione di là da venire, forse, ma nell'attuale non vi è.

L'art. 1956 del Codice civile, oltre le spese di giustizia ed altre, fa menzione come crediti privilegiati sulla generalità dei mobili, delle somministrazioni alimentari e dei salari, come altra volta ricordò l'Ufficio centrale, per gli ultimi sei mesi. E poi l'articolo seguente se fa parola di crediti privilegiati dello Stato, li specifica e concreta nei tributi diretti dell'anno in corso e del precedente, comprese le sovraimposte.

Poi si parla di privilegi su determinati mobili, ma qui ha cura il legislatore nell'art. 1958 di stabilire in primo luogo che trattasi dei diritti di dogana, registro e simili, e poi di fissar la materia; cioè, *su che cosa si attira il privilegio? Sopra i mobili che ne furono l'oggetto*, applicando così il principio che il privilegio ha ragion di essere in rapporto e nei limiti della causa del credito.

Da ciò siegue che assolutamente un privilegio per altre tasse ed a prò dei comuni nella legge non vi è. Se non che per una ragione di alta moralità, si può consentire che si possa, e, se vuolsi, che si debba, anch'esso iscrivere, aggrungendo che ciò possa pure aver luogo, in una legge d'insequestrabilità.

Ed ecco in proposito l'ordine d'idee dell'Ufficio centrale. È da oppugnarsi forse in merito la garanzia che si desidera per le tasse locali? Puossi in altri sensi plaudire la condotta dell'impiegato, che facendosi scudo della insequestrabilità si sottrae al pagamento delle tasse? No certamente. Ma la questione è di metodo.

Non per soverchia tenerezza delle proprie idee, ma per intima convinzione, l'antica e costante nostra opinione è questa, che sebbene si tratti di un *jus singulare*, noi siamo in presenza di una legge che per il suo scopo e nella sua materia e nei suoi limiti deve essere un tutto organico ed armonico.

Si può o no sancire la insequestrabilità, o limitarla, ma dal momento in cui si accetta in principio il divieto, le eccezioni devono il meno possibile allontanarsi dal diritto comune e men che mai si può ammettere, che la eccezione, sia pure per ragioni di alta moralità, si limiti alle tasse soltanto, mentre si trascura altra classe di crediti che per il Codice civile hanno un vero ed incontestato privilegio.

Da ciò segue che tra le due vie, cessata la divergenza in merito tra la proposta ministeriale e quella dell'on. Ruspoli, la via additata dai ministri proponenti di rinviare, cioè, la nuova disposizione all'altra legge speciale sui tributi locali, non solo per ossequio alle convenienze parlamentari, ma per correttezza giuridica e di metodo, sarebbe a nostro avviso la preferibile, perchè in quella legge il nuovo privilegio non dettato da criteri strettamente giuridici, ma da principi di un ordine diverso, troverebbe meglio la sua sede opportuna, allo scopo di dare un compenso specialmente ai Comuni per la proposta diminuzione di talune entrate.

Ecco la speciale ragione, per la quale l'Ufficio centrale, per tener fermi i principi di stretto diritto da un canto e per tutelare dall'altro gli interessi delle Amministrazioni locali e dello Stato, crederebbe conveniente a fil di logica, o di allargare in questa legge il limite e la misura delle eccezioni, comprendendo oltre le tasse, altri crediti veramente privilegiati secondo il diritto comune, ovvero di sospendere per ora qualsiasi provvedimento, aspettando che l'altro progetto abbia il suo corso.

Se su questo terreno venisse una proposta, l'Ufficio centrale non tarderebbe ad accettarla. Del resto, noi, pur manifestando il nostro pensiero, confermiamo ad ogni modo il proposito di già annunciato, di una deferenza assoluta: agl'intendimenti dell'Alta Assemblea, la quale avendo già presa altro volta una deliberazione, sarà assolutamente libera di mantenerla oppure no, se non che ove non si credesse di abbandonare la deliberazione precedente, sarebbe ad ogni modo necessario che la sia ristretta nei giusti confini, ed all'uopo, se una proposta concreta verrà fatta, l'Ufficio centrale non tarderà a prenderla in considerazione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Aggiungerò poche parole, perchè sulla questione sollevata dal senatore Ruspoli, le dichiarazioni testè fatte dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale mi esimono dall'entrare nella questione di massima. Non dovrei che ripetere quello che l'onor. relatore ha già detto.

Resta quindi sempre la stessa questione (di procedura e di convenienza).

Il Governo, ripeto, non poteva contemporaneamente presentare ai due rami del Parlamento la medesima disposizione.

Risolta questa questione col disegno di legge al quale ho accennato, sempre nel limite del quinto dello stipendio, in armonia quindi al complesso delle disposizioni della presente legge, cessa ogni ragione di discussione.

Le osservazioni che il senatore Ruspoli ha fatto, cioè che nel limite del quinto entrerà sempre ogni debito di imposta, nulla mettono in essere; esse valgono a provare che basta allo scopo che vuolsi raggiungere la formula del Governo in sostituzione di quella prima proposta dal senatore Ruspoli.

Il punto di vista in cui si è posto il Governo è perfettamente giusto e conveniente. Non vi è alcuna necessità che la disposizione compresa nel disegno di legge sui tributi locali, sia riprodotta in questo disegno di legge, trovando in quello la sua sede opportuna.

Ad ogni modo, se l'onor. senatore Ruspoli presenterà una proposta, la esamineremo col l'Ufficio centrale, ed esprimeremo su di essa il nostro pensiero.

Il Senato ha manifestato già il suo pensiero sull'argomento; è lo stesso ha fatto il Governo coll'articolo contenuto nella legge sui tributi locali. È inutile quindi prolungare il dibattito in materia più di forma che di sostanza.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il divieto della sequestrabilità di stipendi, assegni e pensioni sancito per gli impiegati e i funzionari dello Stato sì civili che militari dall'art. 45, legge 14 aprile 1864, n. 1731, dalla legge 17 giugno 1864, n. 1807, dall'art. 13

testo unico, approvato con regio decreto 27 agosto 1887, n. 4919, e dall'art. 177 testo unico, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è esteso agli impiegati non governativi, dei quali è parola nella legge 26 luglio 1888, n. 5579.

La facoltà di cedere lo stipendio, assegno o pensione sino al quinto consentita a questi ultimi dalla legge suddetta, è con la presente legge accordata altresì agli impiegati e pensionati dello Stato sì civili che militari.

Per tutti indistintamente però la cedibilità non è ammessa, che a favore soltanto delle istituzioni cooperative di credito e di consumo, legalmente costituite tra coloro che godono gli stipendi, assegni e pensioni stesse, e delle quali facciano parte regolarmente in conformità dei rispettivi statuti.

Le cessioni in qualunque modo concepite si intenderanno sempre in rapporto al quinto di ciascuna rata di stipendio, assegno o pensione.

Le indennità e i compensi di qualsiasi specie corrisposti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni, sono equiparati agli stipendi ed alle pensioni, agli effetti della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sino alla estinzione dei vincoli per cessioni o sequestri prima della presente legge costituiti legalmente anche in rapporto alle amministrazioni, non saranno permesse in ragione dell'ammontare dei detti vincoli, le cessioni consentite sino al limite del quinto dal precedente articolo, tranne il caso, che le sovvenzioni chieste alle cooperative siano destinate ad estinguere in tutto o in parte le anteriori obbligazioni, e che di tale estinzione si faccia legalmente constare all'atto della cessione.

(Approvato).

Art. 3.

Indipendentemente dalla quota di stipendio, assegno, pensione ed indennità, che può essere vincolata giusta i precedenti articoli, rimangono ferme le disposizioni contenute nelle leggi ricordate nella prima parte del primo articolo, per gl'impiegati e pensionati dello Stato, e permissive di cessioni o sequestri sopra una quota diversa, per le due cause speciali, di alimenti

legalmente dovuti nel limite di un terzo e di debiti dipendenti dall'esercizio delle funzioni d'impiegato nel limite di un quinto.

Alle medesime disposizioni saranno soggetti gli impiegati delle amministrazioni non governative contemplati dalla legge 26 luglio 1888, n. 5579.

RUSPOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPOLI. Sarebbe precisamente in quest'articolo che si dovrebbe parlare di questa eccezione alla insequestrabilità. Una volta che quest'articolo contiene due eccezioni, parmi veramente che nulla in contrario dovrebbe esserci a che quest'eccezione fosse estesa anche al principio già votato dal Senato.

L'ordine del giorno quale io l'aveva presentato era troppo largo, aveva molti difetti, io non ci tengo. Io non faccio certo una questione di redazione d'articolo; a me basta che il principio indicato dall'ordine del giorno, al quale si associò il Senato, sia rispettato.

Ebbene, per facilitare, prendiamo l'articolo stesso proposto dal Governo, e così eviteremo opposizione da parte sua, poichè è lui che ha la paternità dell'art. 13 della legge sul riordinamento delle imposte comunali di consumo. Dunque, o l'art. 13 dovrebbe essere incluso in quest'art. 3, ovvero potrebbe essere messo immediatamente in seguito come articolo aggiuntivo a questa legge l'art. 13 della legge già presentata dal Governo per la riscossione dei crediti di imposte e tasse comunali che è così concepito: « Saranno pignorabili nei limiti di un quinto gli stipendi e le pensioni corrisposte dallo Stato e dagli altri enti, di cui alla legge 15 luglio 1888, ecc. ».

Ed essendo quest'articolo redatto a ragione veduta e con la ponderazione che il Governo suole mettere sempre nella redazione delle leggi, quest'articolo non potrà certo trovare nessuna opposizione. Resta la questione di procedura parlamentare, che non ha valore quando si pensi che il progetto dovrà passare alla Camera. Non si pregiudicano quindi in nessun modo la discussione e le deliberazioni della Camera elettiva. Ma poi, a che punto sta questa grossa legge, che ha un titolo che veramente non fa prevedere che si debba parlare di insequestrabilità? Questa legge sta ancora davanti a delle

Commissioni, per conseguenza la Camera non l'ha ancora discussa; ed in seno della Commissione della Camera dei deputati le difficoltà che sono sorte dall'esame di questa legge, non si sono mai riferite a questo art. 13 che la Commissione ha perfettamente ammesso.

Che cosa accadrà!

Accadrà che la legge votata dal Senato andrà alla Camera prima che questo progetto di legge sui dazi di consumo venga discusso ed approvato e le Commissioni diranno: visto che questa misura è stata già introdotta in altra legge, l'art. 13 non è più in questione.

A me pare che trovare su ciò mancanza di riguardo od altro, è spingere le cose un po' troppo lontano.

Facendo questo, o signori, noi applichiamo immediatamente un principio che è da tutti riconosciuto e che venne chiamato dall'illustre relatore dell'Ufficio centrale, un principio di moralità e di giustizia. I principi di moralità e di giustizia non si lasciano disconosciuti finchè il comodo delle Commissioni, dei Parlamenti, dei Governi può ammetterne la discussione.

Perchè lasciare uno stato di cose che noi riconosciamo immorale e ingiusto? Questo stato di cose noi lo lasceremo forse indefinitamente, perchè ora di leggi se ne presentano tante alla Camera elettiva ed anche qui; ma quante leggi presentate e discusse dalle Commissioni poi restano là negli archivi del Parlamento? E se potesse accadere (il che non lo credo nè spero), ma, se accadesse a questo progetto di legge la sorte che è accaduta a tanti altri, quale sarà la conseguenza?

Che un principio di giustizia e di moralità starà ancora ad aspettare l'applicazione nelle nostre leggi, una volta che tutti omninamente riconosciamo che è necessario.

Quindi se il Governo non avesse nulla in contrario, (e qui io non faccio questioni di opportunità o di procedura parlamentare, in ogni caso non si ferirebbe di certo il Governo che ha fatto queste rispettose osservazioni di procedura parlamentare) potrebbe introdursi qui come articolo aggiunto o come comma all'art. 3, che si sta discutendo, il principio da me propugnato, e avremmo così risoluto una questione secondo la coscienza di tutti.

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1899

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ruspoli d'inviare la sua proposta scritta alla Presidenza.

Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. L'onor. Ruspoli ha opportunamente qualificato il provvedimento di cui si parla, come una misura di giustizia e di moralità. In ciò siamo perfettamente d'accordo; infatti il Governo aveva già presentato all'altro ramo del Parlamento una proposta identica a quella che vuole introdursi in questa legge.

Quando la questione venne per la prima volta innanzi al Senato non si trattava di una disposizione di questo genere, ma di una formula larga che estendeva oltre i limiti opportuni la sequestrabilità dello stipendio in materia di tasse.

Questo fu il punto che determinò la divergenza; ma il Governo non ha mai dissentito dal riconoscere che qualche cosa doveva farsi e ne ha indicato i limiti nella proposta che è innanzi alla Camera, alla quale fu presentata prima che nel Senato fosse stata dal senatore Ruspoli sollevata la questione.

Io ho già detto quali sono le ragioni per le quali il Governo non ha creduto di riprodurre in questo disegno di legge quella disposizione. Ma detto ciò, non insisterò ulteriormente su questo argomento, e dichiaro di rimettermi al Senato.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Io pregherei la Presidenza ed il Senato di consentire che si sospenda per poco la seduta affinché l'Ufficio centrale possa concordare le idee anche coi ministri proponenti, tenendo nella giusta considerazione le osservazioni che al Senato ha esposto il senatore Ruspoli, giacchè come l'Ufficio ha dichiarato, non intendendo come è dover suo, dilungarsi dagli intendimenti che possono palesarsi come prevalenti in Senato per la buona riuscita di una legge che è da molti e da sì lungo tempo aspettata.

Di tutte le aspirazioni l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, terrà conto per una proposta concreta.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il relatore dell'Ufficio centrale propone che sia sospesa per poco tempo la seduta per riprenderla più tardi, onde possa l'Ufficio centrale mettersi d'accordo col Governo e possibilmente col senatore Ruspoli circa la proposta da questi fatta.

Se non vi sono obiezioni, dichiaro sospesa la seduta.

La seduta è sospesa (ore 17.15).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro riaperta la seduta (ore 17 e 40).

Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale per riferire intorno al risultato delle deliberazioni prese dall'Ufficio stesso sulla proposta del senatore Ruspoli.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Facendo tesoro di ciò che era stato deliberato altra volta dal Senato, con l'adesione del signor ministro di grazia e giustizia e dei culti, e nello scopo di non intralciare oltre il corso di una legge così desiderata, si è venuti nella determinazione di modificare l'art. 3 nel senso di togliere nella prima parte la parola *speciali*, per stabilire il nesso anche col capoverso seguente, che sarebbe nuovo, e così concepito:

« Lo stesso quinto può altresì essere sequestrato o ceduto per le imposte o tasse dovute allo Stato ed ai comuni ».

Infine rimarrebbe l'altro capoverso redatto così:

« Alle medesime disposizioni saranno soggetti » ecc.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la proposta concordata consisterebbe nel togliere innanzi tutto dal testo del primo capoverso dell'art. 3 la parola *speciali* e aggiungervi, come secondo capoverso, il seguente:

« Lo stesso quinto può altresì essere sequestrato o ceduto per le imposte o tasse personali dovute allo Stato ed ai comuni ».

Il terzo comma verrebbe modificato nel senso di sostituire alle parole « *Alle stesse* » le altre « *Alle medesime* ».

Il senatore Ruspoli accetta la nuova dizione dell'articolo come è proposto dall'Ufficio centrale?

RUSPOLI. Sì.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1899

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, verremo ai voti.

Rileggo anzitutto l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale:

« Lo stesso quinto può altresì essere sequestrato o ceduto per le imposte o tasse personali dovute allo Stato ed ai Comuni ».

Chi approva questo comma aggiunto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo il complesso dell'art. 3, così modificato:

Art. 3.

Indipendentemente dalla quota di stipendio, assegno, pensione ed indennità, che può essere vincolata giusta i precedenti articoli, rimangono ferme le disposizioni contenute nelle leggi ricordate nella prima parte del primo articolo, per gl'impiegati e pensionati dello Stato, e permissive di cessioni o sequestri sopra una quota diversa, per le due cause, di alimenti legalmente dovuti nel limite di un terzo e di debiti dipendenti dall'esercizio delle funzioni d'impiegato nel limite di un quinto.

Lo stesso quinto può altresì essere sequestrato o ceduto per le imposte o tasse personali dovute allo Stato ed ai comuni.

Alle medesime disposizioni saranno soggetti gl'impiegati delle amministrazioni non governative contemplati dalla legge 26 luglio 1888, n. 5579.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Le prescrizioni dei precedenti articoli avranno effetto anche per i maestri elementari, rimanendo così modificate le correlative disposizioni a loro riguardo stabilite nella legge-testo unico 19 aprile 1885, n. 3099, e nella legge 20 dicembre 1888, n. 5858.

(Approvato).

Art. 5.

Con speciale regolamento da approvarsi con decreto reale saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Quanto alle petizioni l'Ufficio centrale ha già manifestato il suo avviso sopra parecchie di esse, che erano già pervenute prima che venisse compilata la relazione, e quindi per le dette petizioni l'Ufficio niente altro ha da aggiungere, rimettendosi alle proposte nella relazione contenute.

Un'altra petizione soltanto è venuta in seguito, ed è quella del « Consorzio degli esercenti ed industriali del comune aperto di Firenze », la quale sosterebbe in sostanza lo stesso principio di libertà e di uguaglianza contro il vincolo esclusivo in rapporto alle cooperative da altri propugnato.

Per la detta petizione verrebbe anche escogitato e proposto un espediente di libretti bollati a cura del Governo da mano degli impiegati, e, salva liquidazione giudiziaria, a scopo di combattere l'usura, che (si confessa nella petizione) colla libertà potrebbe rinascere.

Ma, mentre codesto espediente è una riprova della bontà della proposta in ordine alle cooperative, ciascuno vede come esso sia inattuabile e complicato in guisa da renderlo al tutto inammissibile. Quindi l'Ufficio, anche per la detta petizione, manifesta un avviso contrario, ferma nel concetto della utilità delle cooperative come il miglior freno all'usura.

PRESIDENTE. Il relatore dell'Ufficio centrale, come il Senato ha udito, dichiara che non può se non manifestare un parere contrario alla petizione da lui ricordata.

La deliberazione del Senato risulterà dal voto che esso darà sul disegno di legge, che sarà or ora votato a scrutinio segreto.

**Avvertenza del presidente
in ordine ai lavori del Senato.**

PRESIDENTE. Sono spiacente di dover riferire al Senato, che all'ordine del giorno non rimarrebbe che la discussione del progetto di legge intitolato « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali »; ma siccome il ministro dell'interno non potrà intervenire per alcuni giorni alle sedute del Senato, così non abbiamo per ora altra materia da discutere;

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1899

debbo quindi avvertire il Senato che sarà convocato a domicilio.

Prego intanto i signori senatori, i quali hanno incarico di riferire sopra i diversi disegni di legge che furono già discussi negli Uffici, e per i quali vennero nominate Commissioni speciali, di sollecitare il loro lavoro, affinchè al primo riaprirsi del Senato si possano avere in pronto parecchi disegni di legge e far opera diretta e continuata.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni ».

Votanti	86
Favorevoli	65
Contrari	21

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 3 maggio 1899 (ore 17)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.